



Comune di Molveno
Piazza G. Marconi, n. 1
38018 Molveno (TN)
Telefono: 0461 586936
Fax: 0461 586968

Codice fiscale e partita IVA: 00149120222
e-mail: protocollo@comune.molveno.tn.it
pec: comune@pec.comune.molveno.tn.it
Codice Univoco Ufficio per fatturazione PA: UF7UM8

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 28/05/2026

OGGETTO: ART. 175, COMMI 1, 2 E 3 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M. VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026-2028. III VARIAZIONE.

L'anno **2026** il giorno **28** del mese di **Maggio** alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo		Presente
DONINI LORENZO	SINDACO	SI
ALDRIGHETTI ALESSANDRA	CONSIGLIERE	SI
BONETTI ADRIANO	CONSIGLIERE	SI
DONINI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	AG
DONINI ANNA ROSA	CONSIGLIERE	SI
DONINI IVANO	CONSIGLIERE	SI
DONINI MAURO	VICE SINDACO	SI
FRIZZERA PAOLO	CONSIGLIERE	SI
FRANCHI CARLOTTA	CONSIGLIERE	SI
MOSER LUCIANA	CONSIGLIERE	SI
NICOLUSSI CRISTINA	CONSIGLIERE	SI
NICOLUSSI DAMIANO	CONSIGLIERE	AG
PIFFER ALESSANDRO	CONSIGLIERE	AG
SARTORI MATTEO	CONSIGLIERE	SI
WEGHER NICOLA	CONSIGLIERE	SI

Totale presenti: 12
Totale assenti ingiustificati: 0
Totale assenti giustificati: 3

Assiste il Segretario Comunale, dott. VANINI MAURIZIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DONINI LORENZO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: ART. 175, COMMI 1, 2 E 3 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M. VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026-2028. III VARIAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, che, in attuazione dell’articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;
- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, c. 3, della Costituzione;
- ai sensi dell’art. 3 del sopra citato D.Lgs. n. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria.

Visto l’art. 175 “*Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione*” di cui al D.Lgs. n. 267/2000, con particolare riferimento ai seguenti commi:

1. *Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.*
2. *Le variazioni di bilancio sono di competenza dell’organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quarter.*

viste le richieste presentate da parte dei responsabili dei diversi servizi comunali tese alla modifica della dotazione relativa ai capitoli del P.E.G. 2026-2028 di propria competenza ed appurata dunque la necessità di integrare gli stanziamenti del bilancio di previsione 2026-2028 per rispondere alle esigenze dell’Amministrazione;

Preso atto delle necessità rappresentate al Responsabile del Servizio Finanziario, si è ritenuto opportuno procedere all’adozione di apposite variazioni della sola parte corrente del bilancio di previsione finanziario 2026–2028, come dettagliatamente riportato nell’Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, riguardanti in particolare:

- l’adeguamento dello stanziamento relativo al servizio di trasporto pubblico urbano estivo;
- l’incremento degli stanziamenti di entrata e di spesa iscritti in bilancio con riferimento al Fondo di solidarietà comunale istituito nell’ambito del fondo perequativo di cui all’art. 13 della L.P. n. 14/2014;

Esaminata quindi la proposta di variazione con riferimento al Bilancio di previsione 2026-2028 secondo le relazioni e risultanze riportate nell’Allegato A) al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale e ritenuto pertanto necessario procedere con una variazione al bilancio 2026-2028 ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000.

Preso atto quindi delle motivazioni sottostanti alla proposta della presente variazione al bilancio di previsione 2026-2028, da ricondurre agli interventi dettagliati nell’Allegato A) al presente provvedimento, e ritenuto pertanto necessario procedere con la relativa approvazione;

Dato atto del mantenimento della congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Visto l'articolo 187 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Dato atto che, ai fini della presente variazione, non risulta applicato avanzo di amministrazione ulteriore rispetto a quanto già disposto con deliberazione consiliare n. 11 di data 29.04.2026 e come di seguito riportato:

Tipologia avanzo applicato	Importo applicato con le precedenti variazioni in euro	Importo applicato con la presente variazione in euro	Importo totale applicato in euro
Avanzo vincolato a finanziamento della parte corrente	1.923,75	0,00	1.923,75
Avanzo accantonato a finanziamento della parte corrente	25.000,00	0,00	25.000,00
Avanzo libero a finanziamento della parte corrente	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato a finanziamento della parte capitale	0,00	0,00	0,00
Avanzo accantonato a finanziamento della parte capitale	0,00	0,00	0,00
Avanzo destinato agli investimenti	156.050,08	0,00	156.050,08
Avanzo libero a finanziamento della parte capitale	1.398.089,92	0,00	1.398.089,92
Totale in euro	1.581.063,75	0,00	1.581.063,75

Preso atto che risulta effettuata la verifica dell'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni, così come prescritto dal punto 5.3.11 del principio contabile Allegato 4/2 di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm..

Considerato che il Responsabile del Servizio finanziario, in collaborazione con i responsabili dei Servizi ha verificato l'assenza di debiti fuori bilancio e/o di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, salvo il verificarsi di successivi eventi eccezionali e/o imprevisti.

Accertato che l'Ente può quindi legittimamente applicare avanzo di amministrazione in quanto:

- è stata attestata la congruità dei fondi accantonati nel risultato di amministrazione 2025 ed è assicurata la salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- vengono rispettati i criteri gradualisti di applicazione dell'art. 187 TUEL;
- non si è in presenza di situazioni di utilizzo di cassa vincolata ex art. 195 TUEL e di anticipazione di tesoreria ex art. 222 TUEL

Richiamata la legge n. 243 del 2012 che ha dato attuazione al sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, al fine di assicurare il rispetto del principio costituzionale del pareggio di bilancio pubblico.

Richiamato l'articolo 193, comma 1, del TUEL il quale dispone che durante la gestione e nelle variazioni di bilancio gli enti locali devono rispettare il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 102 comma 6.

Accertato che ai fini degli obiettivi di finanza pubblica permane garantito con la presente variazione un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali, ascrivibili ai Titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali, ascrivibili ai Titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio, considerando tra le entrate e spese finali il Fondo pluriennale vincolato al netto della eventuale quota riveniente dal ricorso all'indebitamento, nonché l'avanzo di amministrazione utilizzato.

Accertato altresì che con la presente variazione sono rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa.

visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti, acquisito agli atti comunali, come previsto dall'art. 210, comma 1 lettera b) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e dall'articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000, comma 1 lettera b);

Preso atto che con deliberazione del Consiglio comunale di Molveno n. 45 dd. 17.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2026-2028, il Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028 (Allegato 9 al D. Lgs. n. 118/2011), il Piano degli indicatori e la Nota integrativa.

Verificato che, con l'introduzione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), ai sensi dell'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021 n. 80 convertito nella Legge 113/2021, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) non ricomprende gli obiettivi gestionali;

Evidenziato inoltre che con deliberazione giunta n. 47 dd. 27.03.2026, immediatamente eseguibile ai sensi di legge è stato approvato il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) del Comune di Molveno relativo al triennio 2026-2028;

Richiamata la deliberazione giunta n. 180 dd. 29.12.2025, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato approvato il PEG 2026-2028 per la sola parte finanziaria;

Vista la deliberazione consiliare n. 10 dd. 29.04.2026, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 REDATTO SECONDO GLI SCHEMI DI CUI ALL'ALLEGATO 10 DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM. E CONFERMA DELL'ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI NON TENERE LA CONTABILITÀ ECONOMICO - PATRIMONIALE A REGIME.";

Visto il combinato disposto della L.P. n. 18/2015 e del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.";

Vista la Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" (supplemento n. 2 dal B.U. n. 19/I-II del 20/05/2018) e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Statuto del Comune di Molveno approvato con deliberazione consiliare n. 42 di data 30.12.2014;

Visto il nuovo Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.4 dd. 24.01.2018 e ss.mm.ii.;

Acquisiti il parere in ordine alla regolarità tecnico amministrativa ed il parere relativo alla regolarità contabile rilasciati dalla Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 2 del 3 maggio 2018 e s.m..

Dato atto che si rende necessario dichiarare l'immediata eseguibilità della presente, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 della Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 e s.m. "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", al fine di garantire la piena operatività agli uffici e il regolare e tempestivo funzionamento dei servizi comunali;

Con n° 12 voti favorevoli, n° 0 voti astenuti e n° 0 voti contrari, su n° 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- di dare atto che la presente variazione non comporta modifiche al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026–2028, il quale si intende pertanto confermato nel testo approvato con propria precedente deliberazione n. 11 di data 29.04.2026;
- di approvare, considerate le motivazioni espresse in premessa, le variazioni al Bilancio di previsione 2026-2028, così come riportate nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, completo dei prospetti relativi al quadro generale riassuntivo e alla verifica degli equilibri di bilancio;
- di dare atto che, per effetto delle variazioni eseguite con il presente provvedimento, rimane assicurato l'equilibrio economico ed il pareggio finanziario, anche nel rispetto di quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
- di dare atto che con successivo provvedimento la Giunta comunale effettuerà le conseguenti modifiche agli stanziamenti di cassa e al Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" (supplemento n. 2 dal B.U. n. 19/I-II del 20/05/2018), al fine di garantire la piena operatività e continuità dei servizi tramite le risorse assegnate, con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 0, contrari n. 0, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano.
- di dare atto che, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi.
- di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) in opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018.
 - b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro sessanta giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.
 - c) nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni.(* i ricorsi b) e c) sono alternativi.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / 15

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **ART. 175, COMMI 1, 2 E 3 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M. VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026-2028. III VARIAZIONE.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole condizionato alla previa acquisizione agli atti comunali del parere favorevole espresso dal Revisore dei conti come previsto dall'art. 210, comma 1 lettera b) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. e dall'articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000, comma 1 lettera b).

Data 20/05/2026

Il Responsabile di Settore

Giulia Dellaidotti

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/05/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Giulia Dellaidotti

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

Il SINDACO
DONINI LORENZO

Il Segretario Comunale
VANINI MAURIZIO

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile il 28/05/2026 ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m..

Lì 28/05/2026

Il Segretario Comunale
VANINI MAURIZIO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Molveno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Lorenzo Donini in data 29/05/2026
Maurizio Vanini in data 29/05/2026